

Schema delle nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”

Il presente documento, recante lo schema delle nuove “*Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive*”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 1° aprile 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 14 febbraio 2019

Relazione

Si sottopongono alla pubblica consultazione le nuove “*Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive*” che si intendono adottare in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011.

Si ricorda preliminarmente che le citate Disposizioni sono state dettate tenendo conto di quanto disposto, in primo luogo, dall’art. 30-*bis* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

L’art. 30-*bis* del Decreto lgs. n. 198/2006 reca in particolare norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati.

Nella redazione delle Disposizioni si era tenuto altresì conto dell’esistenza nel Codice delle pari opportunità dell’art. 55-*quater*, in tema di “parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari”, introdotto dall’art. 1 del Decreto lgs. 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione di un’altra direttiva, la 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Considerato che, alla luce di tale previsione, la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione era di competenza dell’ISVAP, si è a suo tempo ritenuto che le prestazioni di previdenza complementare erogate da una forma pensionistica collettiva per il tramite di un’impresa di assicurazione ricadessero sotto il disposto dell’art. 55-*quater* del Codice delle pari opportunità e non già dell’art. 30-*bis*. In ragione di ciò, le Disposizioni COVIP sono state limitate alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le rendite.

Conseguentemente si è ritenuto che le attribuzioni previste dall’art. 30-*bis* del Codice in capo alla COVIP fossero esercitabili nei riguardi dei fondi pensione che erogano direttamente le rendite e che rientrassero, invece, nella competenza dell’ISVAP le attribuzioni, dettate dall’allora art. 55-*quater* del medesimo Codice, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate tramite imprese di assicurazione.

Tale approccio – preliminarmente condiviso con l’ISVAP - necessita ora di essere rivisto in considerazione delle novità che sono nel frattempo intervenute.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011 (c.d. sentenza *Test Achats*) - che ha sancito che l’elemento relativo al “genere” non può più essere considerato come un fattore determinante per differenziare i premi e le prestazioni dei contratti di assicurazione rientranti nell’ambito della direttiva 2004/113/CE e conclusi a partire dal 21 dicembre 2012 - la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2012 Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE volte a fornire indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della citata sentenza sui contratti di assicurazione.

Di specifico rilievo, per i profili che qui rilevano, sono i punti 21 e 22 delle citate Linee direttrici, nei quali è stato chiarito che:

- La direttiva 2004/113/CE si applica “solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l’impiego e l’occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione. La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
- “Alcuni regimi previdenziali professionali prevedono il pagamento di prestazioni in determinate forme, come la rendita annua. In questo caso, il regime in questione rientrerà nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE, anche se il pagamento della prestazione è affidato ad un

assicuratore. Invece se il singolo lavoratore deve concludere un contratto di assicurazione direttamente con l'assicuratore senza il coinvolgimento del datore di lavoro ..., la situazione sarà regolata dalla direttiva (2004/113/CE). L'art. 8, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2006/54/CE esclude espressamente dal suo campo di applicazione i contratti assicurativi, conclusi da lavoratori subordinati, di cui non sia parte il datore di lavoro.”

Inoltre, con la Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-*bis*) è stato modificato l'art. 55-*quater* del Codice delle pari opportunità per dare attuazione nel nostro ordinamento alla sopra menzionata sentenza della Corte di giustizia del 2011.

Le Linee direttrici della Commissione europea hanno messo chiaramente in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il pagamento di prestazioni in rendita tramite un'impresa di assicurazione, mentre la direttiva 2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.

Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione europea, sono altresì rinvenibili nella normativa nazionale di riferimento (Decreto lgs. n. 198/2006). Mentre l'art. 30-*bis* tratta, in generale, della parità “nelle forme pensionistiche complementari”, l'art. 55-*quater* si limita a parlare di “premi e prestazioni a fini assicurativi”. Utili appaiono, inoltre, le previsioni contigue a quelle di cui sopra, quali il Titolo (“Pari opportunità nel lavoro”) nel quale è collocato l'art. 30-*bis* e l'art. 25 contenente per tale Titolo la nozione di discriminazione, nonché l'art. 55-*ter* contenente la nozione delle discriminazioni vietate, in generale, per l'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici della Commissione europea, si reputa pertanto che la norma di cui all'art. 55-*quater* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l'applicazione di regole unisex ai contratti assicurativi, non riguarda le prestazioni in rendita erogate dalle imprese di assicurazione per conto di forme pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l'art. 30-*bis* del medesimo Decreto. Anche detta nuova linea interpretativa è stata, al pari della precedente, preliminarmente condivisa con l'IVASS.

Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi. Conseguentemente spetta alla COVIP di vigilare - sempre per il tramite dei fondi pensione - sulla “affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati”, anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un'impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione; tali forme sono inoltre da ricomprendersi nella relazione che la COVIP presenta al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

Le considerazioni che precedono portano, dunque, a ritenere necessaria l'adozione di nuove disposizioni in materia, in sostituzione di quelle adottate con Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011, così da ricomprendersi anche le forme pensionistiche collettive con erogazione, tramite imprese di assicurazione, di rendite differenziate per genere. Le novità sono di seguito evidenziate in grassetto.

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE del

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

ADOTTA

le seguenti Disposizioni:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:

a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;

~~b) "erogazione diretta delle prestazioni": l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;~~

c) "discriminazione diretta e indiretta": le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;

d) "Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2.

(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la contribuzione)

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3.

(Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica)

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive ~~che erogano direttamente le prestazioni~~, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive ~~che erogano direttamente le prestazioni~~ informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive ~~che erogano direttamente le prestazioni e~~ che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 **che erogano direttamente le prestazioni** sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

4-bis. Le forme pensionistiche collettive di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. I fondi che già si trovano nella condizione di cui al primo periodo provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro e non oltre il 30 giugno 2019.

5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni ~~dall'accertamento dall'acquisizione del bilancio tecnico~~, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

~~6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.~~

~~7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.~~

Art. 4.

(Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che ~~erogano direttamente le prestazioni e~~ si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5.

(Relazione della COVIP)

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore

attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive ~~che erogano direttamente le prestazioni.~~